

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Decreto presidenziale n. ¹⁵2026

Il Presidente

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, del decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, secondo il quale nei Tribunali, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e dal 31 marzo 2025, il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ivi indicati, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, deve aver luogo solo con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p., e che a partire dal 1 gennaio 2026 i depositi telematici sono destinati a divenire obbligatori anche per quanto riguarda i procedimenti di cui al Libro IV del codice di procedura penale, dunque impugnazioni cautelari incluse;

visto il d.m. in data 31 dicembre 2025, che è intervenuto introducendo proroghe in materia di intercettazioni e di impugnazioni in materia cautelare;

visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p., che consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici – anche qualora essi non siano certificati dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero – allo scopo di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica;

sentito il Magrif della sezione penale e viste le note del Referente APP in data 23 settembre 2026;

rilevato che la situazione oggetto del precedente decreto in data 30 giugno 2026, non è sostanzialmente mutata e che pertanto mantengono la loro validità le considerazioni ivi contenute e che qui di seguito si riportano;

rilevato che le prestazioni dell'applicativo fornito dal Ministero ai fini anzidetti, migliorate sotto alcuni aspetti nel corso di questi mesi, sono comunque ancora lontane dal potersi considerare all'altezza delle esigenze del servizio, sia a causa di assolutamente frequenti guasti o malfunzionamenti, sia perché non di rado esse determinano un aggravio del lavoro rispetto a quello che è il sistema tradizionale: la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., sez. V, sent. n. 24708/2025) appare sensibile alla necessità di adeguare l'interpretazione delle norme vigenti agli ostacoli materiali causati dalla cattiva qualità dell'applicativo fornito dal Ministero, ostacoli ai quali si aggiungono, come moltiplicatore, le gravissime difficoltà operative nelle quali si trova questo ufficio giudiziario a causa della mancata assunzione di personale da parte del Ministero;

sottolineato, a titolo esemplificativo del primo aspetto, come l'applicativo fornito dal Ministero appaia tuttora non sapere che le sentenze di primo grado possono essere impugnate e che tale sviluppo, nonché quelli successivi, vanno annotati in calce alle sentenze medesime, mano a mano che si verificano, laddove invece l'applicativo non consente alcuna aggiunta alla sentenza dopo l'apposizione della firma in calce da

parte del giudice che l'ha redatta, con la conseguenza che o tali annotazioni vengono apposte a mano, con buona pace del processo penale telematico, oppure sono inserite in appositi files creati ad hoc, violando così la norma e la sua funzione di assicurare che informazioni essenziali inerenti la sentenza siano unite alla sentenza stessa; tuttora, del resto, l'applicativo sembra ignorare l'esistenza degli incidenti d'esecuzione e impone alle parti private l'invio delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio via PEC fino a quando il procedimento non sia dotato del numero di registro dell'ufficio giudicante;

sottolineato, a titolo esemplificativo del secondo aspetto, che in questo Tribunale vi sono meno della metà degli Addetti all'Ufficio del Processo previsti, due Cancellieri sui nove previsti e due Assistenti Giudiziari sugli undici previsti;

evidenziato che un ulteriore problema si è verificato recentemente, con il mancato rinnovo, sempre da parte del Ministero, del contratto per l'impiego di un addetto alla digitalizzazione dei fascicoli;

evidenziato infine che, per ragioni ignote, sovente l'applicativo manifesta farraginosità di funzionamento molto più accentuate nell'ambito delle attività che riguardano le funzioni G.i.p. e G.u.p.;

rilevato che, come detto, l'applicativo non è tuttora in grado di recepire l'inserimento degli esiti delle notifiche degli atti tramite UNEP (fra l'altro l'applicativo richiede dati non necessari e talvolta addirittura non esistenti); risulta tuttora eccessivamente farraginoso l'utilizzo dell'applicativo per gli avvisi di fissazione di udienza, i provvedimenti di carattere non definitivo, per le convalide di arresto e gli interrogatori di garanzia e per i processi per direttissima; per quanto concerne, infine, i decreti di citazione diretta a giudizio – funzione che chiama in causa sia la Procura della Repubblica che il Tribunale – l'applicativo non è tuttora in grado di dialogare efficacemente e razionalmente col sistema che governa le assegnazioni dei procedimenti ai giudici (GIADA) e con gli altri applicativi messi a disposizione dal Ministero;

ritenuto quindi che s'imponga nuovamente un provvedimento ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., non onnicomprensivo bensì limitato ad alcune specifiche funzioni;

dispone

la sospensione nel Tribunale di Verbania, ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di provvedere anche con modalità non telematiche, limitatamente:

- agli avvisi di fissazione d'udienza, i provvedimenti di carattere non definitivo (ivi compresi i provvedimenti di liquidazione in materia di gratuito patrocinio), le misure cautelare, le convalide di arresto, gli interrogatori di garanzia e i processi per direttissima;
- le attestazioni di irrevocabilità e le altre annotazioni in calce alle sentenze;

- l'indicazione del deposito degli atti relativi alle notifiche effettuate a mezzo UNEP, che potrà avvenire allegando l'atto analogico al fascicolo, salva la possibilità di successiva conversione in formato digitale.

Estende la possibilità di provvedere in modalità analogica in ogni caso in cui si manifesti un errore ripetuto e / o una impossibilità temporanea dell'applicativo nel caricamento e firma e / o nella ricezione tra utenti degli atti, documenti e provvedimenti laddove, a seguito di plurimi tentativi, tali operazioni superino i quindici minuti di attesa, onerando il responsabile del servizio di attestare in calce all'atto l'impossibilità sopravvenuta o l'errore riscontrato nell'utilizzo dell'applicativo.

Il presente provvedimento, esecutivo dal 1 ottobre 2026, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, fatta salva l'eventualità che i difetti segnalati non vengano rimossi antecedentemente;

a quest'ultimo scopo incarica il Magrif della sezione penale ed il Referente APP di monitorare le condizioni operative sotto i profili in oggetto, anche al fine di una necessaria intensificazione progressiva della sperimentazione dell'applicativo e di una costante verifica della sua funzionalità, sia da parte dei magistrati che da parte delle cancellerie, e di riferire mediante note alla scadenza del 10 dicembre 2026.

Si comunichi: ai Magistrati professionali e onorari della sezione penale, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ed alla D.G.S.I.A. di Roma;

si pubblichi il presente provvedimento sul sito Internet del Tribunale.

Verbania, 28 settembre 2026

Il Presidente
Gianni Macchioni

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over the printed name 'Gianni Macchioni'.

